

» sì nobili, come cittadine e popolari non furono più ammesse a  
 » parte de' pubblici affari, anzi escluse si videro dalle leggi, allora  
 » emanate, dalla partecipazione de' consessi tutti della repubblica.  
 » Bisogna però confessare, che non esiste legge alcuna su questa  
 » materia anteriore al secolo XV. Di fatto la più antica è dell'an-  
 » no 1414, la quale però si rapporta alle già ne' precedenti tempi  
 » emanate. Conservasi quest' osservabile deliberazione nel *Capito-*  
 » *lare* dell' Avogaria del Comune a carte 202. Venne dietro a  
 » questa un' altra legge nell' anno 1474 e con questa il Consiglio  
 » maggiore in coerenza delle precedenti ordiò, ch' essendo cosa  
 » di somma rilevanza, che i cittadini laici si rendessero abili negli  
 » studj letterarj, onde procacciarsi il modo di mantenere con de-  
 » coro le loro famiglie nelle corti e magistrature di san Marco e  
 » di Rialto, nessun chierico potesse in avvenire esser eletto notajo,  
 » scrivano, cancellier inferiore, repertore, coadiutore od altro, ma  
 » a detti incarichi fossero assunti cittadini secolari originarj, idonei  
 » per età, dottrina ed altre qualità. Fu riconfermata questa legge  
 » nell' anno 1521. »

Le quali leggi per quanto mi pare sono molto analoghe allo  
 spirito della Chiesa, da cui è vietato agli ecclesiastici con lunga  
 serie di sacri canoni il frammischiarli negli affari e negl' impieghi  
 secolareschi, e di avere posti ed uffizii nelle civili magistrature (1).  
 Ed a questo proposito è da sapersi, che negli antichi tempi l' uffizio  
 particolarmente di pubblico notaro non era esercitato in Vene-  
 zia che da soli ecclesiastici, e per lo più dai pievani. Erano essi  
 tenuti perciò sotto gravi discipline in faccia lo stato, e talvolta, per  
 questa loro dipendenza, venivano persino richiamati al dovere e  
 minacciati se mostravansi trasgressori delle stesse ecclesiastiche  
 incumbenze. Trovo infatti nel libro *Spiritus* del maggior Consiglio  
 un decreto, che minaccia ai preti la privazione dell' uffizio di notari

(1) Si può vedere su tale argomento la *Compilazion delle leggi*, sotto la rubrica *de personis ecclesiasticis*, ove trovansi tutte queste leggi progressivamente raccolte.